

Regolamento:

Per l'utilizzo dell'area di sosta "La Posta".

- approvato con del. C.C. 13/07/2016 n. 49

Articolo 1 – Ubicazione area

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta camper" sita in via Cassia Nord, Loc. La Posta.
2. L'area è costituita da n. 29 piazzole pavimentate, allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica oltre n. 1 (uno) stallo riservato a veicoli su cui siano trasportate persone invalide, titolari del "contrassegno di parcheggio per invalidi" di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. Detta area è dotata di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile, oltre che di blocco servizi, quest'ultimo comprensivo di bagni, docce e lavelli; ogni piazzola è munita di allaccio alla rete elettrica.
4. La sosta è consentita solo su queste piazzole, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
5. L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.
6. Il Comune può dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m. e dal regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

Articolo 2 – Accesso nell'area

1. La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: "*.. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..*"; per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;
2. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI MONTERIGGIONI **PROVINCIA DI SIENA**

3. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
4. L'accesso all'area è comunque garantita anche agli autocaravan che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
5. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

Articolo 3 – Modalità operative accesso/uscita

1. L'ingresso all'area camper avviene tramite il gate di accesso che introduce all'area a pagamento delimitata da barriere, con le seguenti modalità:
a: Ritirare il ticket di ingresso alla colonnina ivi posizionata (per il ritiro del biglietto di ingresso è necessario che il camper sia posizionato correttamente nella corsia di accesso)

b: Il pagamento deve essere effettuato presso la cassa automatica (al termine della vostra permanenza) prima di effettuare l'uscita con il camper, oppure direttamente presso la colonnetta di uscita con pagamento bancomat/carta di credito

3. Il ticket di ingresso è utilizzato anche per l'accesso al blocco servizi.

4. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici, emergenze, problemi in fase di pagamento /problemi di entrata/uscita, l'utente potrà contattare l'operatore tramite il tasto chiamata di emergenza presente presso le colonnine in entrata e in uscita dal parcheggio e in prossimità dei servizi igienici. Ogni danno alle componenti del parcheggio sarà perseguito a norma di legge.

Articolo 4 – Durata della sosta

1. La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. n. 42/2000; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 5 – Obblighi e divieti

1. La sosta dei veicoli è consentita solo nelle apposite piazzole.

2. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.

3. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.

COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Pagina 3 di 6

4. All'interno dell'Area Camper è vietato:

Ø occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro).

Ø sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

Ø lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;

Ø l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;

Ø il gioco con palloni od oggetti da lancio;

Ø la circolazione di cani privi di guinzaglio;

Ø il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;

Ø il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;

Ø la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;

Ø l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;

Ø utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.

Ø lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza.

Ø danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.

Ø modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

5. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio, un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di

sosta assegnata o danno alla pavimentazione della piazzola stessa.

6. Gli utenti possono:

Ø procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità individuate dal gestore.

Ø prelevare acqua potabile dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non

COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Pagina 4 di 6

deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

7. L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.

8. Gli utenti devono provvedere alla pulizia della piazzola occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie e nere nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;

9. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

11. Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

12. I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

13. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia.

14. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.

15. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal presente regolamento.

16. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

17. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Pagina 5 di 6

Articolo 6 - Sanzioni

1. Con il ritiro della card di accesso e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta

ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

3. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n°. 689.

6. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Municipale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

Articolo 7 - Tariffe

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per l'accesso all'Area Camper nonché per la sola operazione di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere;

2. La Giunta Comunale può prevedere l'applicazione di tariffe anche per l'accesso alle docce all'interno del blocco servizi

3. In caso di smarrimento/deterioramento della card, anche per accesso finalizzato alle sole operazioni di carico/scarico, sarà comunque applicata la tariffa corrispondente alla sosta massima, in ragione del maggior onere derivante dalla necessità di specifico intervento dell'addetto.

4. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale.

COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Pagina 6 di 6

5. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene a mezzo della cassa automatica collegata al sistema a barriere.

Articolo 8 – Richiami normativi e norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

Ø Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Ø Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);

Ø L.R. n. 42 del 23 marzo 2000 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo".

2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.